



NOTAIO  
MICHELE LABRIOLA

Repertorio N. 61317

Raccolta N. 26693

VERBALE DI ASSEMBLEA

Repubblica Italiana

L'anno duemilaventisei, il mese di febbraio, il giorno diciotto in Bari, nel mio studio alla Via De Rossi numero 16, alle ore dodici e minuti trenta.

Innanzi di me Dottor MICHELE LABRIOLA, Notaio iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Bari, ove risiedo,

si è costituito il signor

MASIELLO Augusto, nato a Bari il 7 ottobre 1959, che interviene al presente atto nella qualità di Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione della società cooperativa "TEATRI DI BARI - società cooperativa" con sede in Bari alla Strada San Giorgio Martire n. 22/F, ove per la carica domicilia, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Bari n. 07685700721.

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di redigere il verbale dell'assemblea dei soci di detta società, convocata per oggi in seconda convocazione in questo luogo ed alle ore dodici per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1) Modifica dello Statuto Sociale come da art. 11 del D.M. 23 dicembre 2024 rep. 463

2) Varie ed eventuali

Assume la presidenza, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto Sociale, il costituito signor MASIELLO Augusto, nella qualità, il quale dato atto della presenza in assemblea:

1) dei soci, in proprio: MASIELLO Augusto, LUDOVICO Teresa, BARILE Vito, CIPRIANO Vincenzo Marco, DIVELLA Dario, e per deleghe contenute in atti sociali i signori: CANGELLI Giovanna, PASCAZIO Giovanni, MASTROVITI Sabina, GASSER Karin, SANTORO Luca, ANGELILLO Franca, LOPRIORE Girolamo;

2) dei seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione in persona di esso costituito, Vice-Presidente, e dei signori BARILE Vito, LUDOVICO Teresa, CIPRIANO Vincenzo Marco, Consiglieri;

3) dei componenti dell'intero Collegio Sindacale, in persona di MOLINARIO Fabio - Presidente, INTRONA Michele e CACCIAPUOTTI Roberto, Sindaci effettivi;

4) che l'assemblea indetta per il 17 febbraio 2026 alle ore dodici, in prima convocazione è andata deserta;

dichiara

validamente costituita l'assemblea dei soci di detta società, adunatasi oggi in seconda convocazione per discutere sui punti all'ordine del giorno.

Sul primo punto all'ordine del giorno, il Presidente propone all'assemblea di adottare un nuovo testo di statuto sociale, al fine di adeguare il medesimo alle disposizioni previste dall'art. 11, del D.M. 23 dicembre 2024, rep. 463, recante

Registrato a BARI  
il 25 FEB. 2026  
n. 8477/IT



"Criteri e modalità per l'assegnazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere su "Fondo Nazionale per lo Sviluppo dal Vivo", in particolare prevedendo modifiche attinenti la durata degli organi statutari e il ruolo e la funzione del direttore del Teatro, con conseguente modifica di tutti gli articoli statutari inerenti.

Sul secondo punto all'ordine del giorno il Presidente evidenzia due possibili modifiche che tendono unicamente a recuperare principi già esistenti:

- fa presente che è recentemente entrato in vigore un nuovo principio contabile che consente di appostare il ristorno a conto economico, solo dove ne sia prevista l'obbligatorietà, con conseguente modifica degli artt. 22 e 24;
- fa presente che con riferimento allo svolgimento delle assemblee, è opportuno integrare lo Statuto con l'ipotesi dello svolgimento delle stesse in audio-videoconferenza, con conseguente modifica dell'art. 27.

L'assemblea, preso atto delle dichiarazioni del Presidente, ritenuto necessario quanto da lui proposto,  
all'unanimità delibera

di adottare, quale nuovo statuto che regolerà la vita sociale d'ora in avanti, il nuovo testo proposto dal Presidente con le seguenti modifiche:

- recepimento art. 11 del D.M. 23 dicembre 2024 rep. 463;
- modifica delle norme sui ristorni;
- previsione delle assemblee anche in audio-videoconferenza.

Il Presidente mi consegna il nuovo testo di statuto sociale, composto di 8 titoli e 44 articoli, che si allega al presente atto sotto la lettera "A" previa dispensa fattami dalla lettura dello stesso.

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore tredici e minuti quindici.

Richiesto,

io Notaio ho formato il presente atto scritto con mezzi meccanici da persona di mia fiducia su un foglio in pagine tre circa e del quale ho dato lettura alla costituita che lo approva e sottoscrive alle ore tredici e minuti trenta.

F/ti: Augusto MASIELLO

Notaio Michele LABRIOLA segue sigillo.

Allegato "A" al n. 26693 di raccolta

S T A T U T O

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, SCOPO, OGGETTO DELLA SOCIETA'

ARTICOLO 1 (Denominazione)

E' costituita la società cooperativa benefit denominata "TEA-TRI DI BARI Società Cooperativa" da considerarsi a mutualità prevalente (ex art. 2512 C.C.).

Alla società si applicano le vigenti norme di legge sulle società cooperative.

Per quanto non previsto dal Libro V, Titolo VI del Codice Civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'articolo 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni, nonché le disposizioni di cui all'articolo 11 del Decreto Ministeriale del 23 dicembre 2024/463.

ARTICOLO 2 (Sede)

La Società ha sede legale in Bari all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.

La Società potrà istituire, con delibera dell'organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia, sia all'estero.

Spetta all'assemblea straordinaria dei soci deliberare il trasferimento della sede legale in altri Comuni.

ARTICOLO 3 (Durata)

La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), ma potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

ARTICOLO 4 (Scopo)


La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche avvalendosi delle prestazioni lavorative di terzi.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

A norma della legge 3 Aprile 2001 n.142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualisti-



ci, gli Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

La cooperativa nello svolgimento della propria attività, si avvarrà, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci, ed intende orientare la propria gestione, al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell'art. 2512 e ss. del Codice Civile.

La Società potrà aderire ad associazioni di tutela e rappresentanza delle cooperative.

#### ARTICOLO 5 (Oggetto)

Considerato lo scopo mutualistico della società, così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto le seguenti attività:

In particolare essa ha per oggetto la ricerca, la programmazione, la produzione e la formazione artistica e culturale sul territorio e la gestione degli stessi, e si propone quindi la valutazione e l'intervento sul territorio regionale, nazionale ed internazionale:

a) nell'ambito della produzione di spettacoli:

- nel settore del teatro di prosa;
- nel settore del teatro lirico e musicale;
- nel settore della danza, della musica, delle tradizioni popolari e dello spettacolo dal vivo in genere;
- nel settore della produzione cinematografica e televisiva;
- nel settore dell'editoria, dell'audiovisivo, della comunicazione, del design;

b) nell'ambito della sicurezza sociale:

- per la prevenzione, la riabilitazione a livello individuale, familiare e sociale;
- per interventi nelle scuole, negli asili nido, nei consultori, nelle industrie, nelle strutture socio-sanitarie e psichiatriche e nei settori degli enti pubblici e privati;
- per lo svolgimento del servizio di segretariato sociale;

c) nell'ambito dello sviluppo culturale:

- gestione dei teatri pubblici e privati;
- in favore di terzi (scuole, enti pubblici e privati, strutture culturali del territorio - biblioteche, musei, pinacoteche, centri polivalenti - associazioni democratiche, organismi cooperativi, organizzazioni politiche e sindacali);
- per l'animazione culturale, l'espressione artistica, l'organizzazione di mostre e manifestazioni culturali, la produzione, la cura, la ricerca e la progettazione delle stesse, la didattica visiva e sonora, la fotografia e gli audiovisivi, l'editoria, l'arte applicata in genere;
- per l'animazione turistica, l'animazione dei musei, dei siti archeologici, dei centri storici e dei luoghi più rilevan-

ti dal punto di vista paesaggistico e architettonico;


- per la progettazione, l'organizzazione e la gestione di eventi culturali nell'ambito di festival e rassegne;
- nell'ambito della commercializzazione di libri, riviste, gadget e quant'altro;

d) nell'ambito della formazione professionale:

- favorire iniziative di studio, ricerca, sperimentazione, informazione, diffusione, in rapporto alla formazione ed all'orientamento professionale, anche in collaborazione con altri organismi, nei settori del turismo, della agricoltura, dell'industria, del terziario, del terziario avanzato, della cultura e dei beni culturali, dell'istruzione, delle arti plastiche o visive (pittura, scultura, incisione ed arti con generi), delle arti applicate (architettura, restauro, fotografia, design ed arti congeneri), dello spettacolo (danza, musica, teatro, cinema, lirica, canto ed arti congeneri), dell'audiovisivo, della comunicazione e del multimediale;
- realizzare corsi per partecipanti esterni, gestire scuole e accademie di formazione;
- organizzare corsi, convegni, seminari sulla formazione professionale, nel quadro e nella prospettiva delle azioni promosse dagli Enti Locali, dalle Regioni, dallo Stato e dall'Unione Europea, per valorizzare, specializzare e riqualificare i servizi di formazione, nella prospettiva della occupazione;
- formulare piani, progetti, istanze finalizzate ad ottenere fondi e finanziamenti per la gestione dei corsi di formazione professionale e per la realizzazione di tutte le attività che siano in sintonia con gli obiettivi della società medesima;
- curare la formazione e l'aggiornamento professionale del personale docente e non docente dei centri di formazione professionale e della scuola, ad ogni livello, nei settori precedentemente menzionati;
- organizzare qualsiasi attività intesa a promuovere direttamente e indirettamente il miglioramento della formazione culturale e professionale e la diffusione e promozione della cultura, nei settori indicati precedentemente.

La Società si propone inoltre di istituire un proprio centro polivalente per svolgere le attività sociali e culturali e per esporre e documentare i propri lavori, e di svolgere attività promozionali ai fini del recupero delle tradizioni storico-popolari e folcloristiche del territorio.

Essa potrà anche promuovere e partecipare a tutte quelle attività e quei servizi sociali, ricreativi e mutualistici che favoriscano la formazione e la diffusione della cultura, e svolgere qualunque altra attività affine a quelle sopra elencate o comunque ad esse connesse sul piano organizzativo, di studio o di ricerca, in esse comprese quelle di somministrazione diretta o indiretta di alimenti e bevande e ristorazio-



ne in genere.

La Società potrà, inoltre, svolgere le seguenti attività:

- la somministrazione di alimenti e bevande con la gestione di bar, ristoranti, birrerie, pub, ecc.;
- l'acquisizione, l'esercizio e la gestione di sale teatrali, sale cinematografiche, sale polivalenti atte a valorizzare ed incentivare l'attività e i fini sociali, nonché la gestione in proprio e conto terzi ed in cogestione di stazioni radiotelevisive;
- noleggio di materiale e attrezzature tecniche (audio, luci, scene, ecc.);
- fornitura di servizi reali alle imprese con particolare riguardo ai servizi di elaborazione di dati contabili, di assistenza tecnico-economica, di pianificazioni aziendali, di ristrutturazioni economico-finanziarie delle aziende, di bilancio, dell'organizzazione amministrativo-contabile;
- la progettazione, organizzazione e gestione di siti turistici quali musei, siti archeologici, ecc.;
- assistenza delle problematiche della gestione aziendale;
- realizzazione di piani di impresa, studi di fattibilità per l'accesso alle fonti di finanziamento regionali, nazionali e comunitarie;
- assistenza per lo sviluppo locale, strategica, organizzativa e direzionale, controllo di gestione;
- espletamento di studi, indagini e ricerche di mercato, studio dei canali distributivi con la creazione e/o organizzazione della rete commerciale;
- studio ideazione e realizzazione di campagne pubblicitarie, organizzazione di eventi; servizi di editoria elettronica (cataloghi, depliant, modulistica aziendale, pubblicazioni aziendali, bollettini di informazione ecc.); studio, creazione e realizzazione di marchi, logotipi, packaging;
- eseguire studi, indagini e ricerche, scientifiche e socio-economiche, sia sulla cooperazione, sia sulle P.M.I. nei vari settori produttivi ed aree geografiche;
- collaborare con le organizzazioni nazionali ed internazionali nello studio ed attuazione di programmi di sviluppo cooperativo e delle P.M.I.;
- favorire l'accesso a finanziamenti per la promozione di nuove società cooperative o P.M.I., al loro potenziamento e sviluppo anche attraverso la fornitura di infrastrutture e servizi tecnologici, informatici e telematici.

La società ha per oggetto altresì il perseguimento di specifiche finalità di beneficio comune:

- 1) contrasto alla povertà culturale e iniziative per favorire l'inclusione sociale;
- 2) sostegno alla cittadinanza attiva;
- 3) diffusione e sensibilizzazione sui temi della sostenibilità ambientale e della sicurezza ed etica del lavoro;
- 4) sostegno alle start-up artistiche.

Per il raggiungimento dei propri scopi la Cooperativa potrà compiere tutte le operazioni immobiliari e mobiliari, necessarie od utili per il conseguimento degli scopi medesimi.

La Società potrà partecipare a gare di appalto indette da Enti Pubblici e/o Privati, direttamente o indirettamente anche in ATI, per lo svolgimento delle attività previste nel presente statuto; potrà chiedere ed avvalersi di tutti i benefici pubblici (UE, Stato, Regione ed enti locali) previsti a favore della cooperazione, nonché di tutti i finanziamenti disposti dalla UE, da Enti Pubblici, Privati e da leggi speciali, per il settore in cui opera.

La società potrà svolgere qualunque altra attività affine a quelle sopra elencate o comunque ad esse connesse sul piano organizzativo, di studio o di ricerca.

La Società potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, tra l'altro, e solo per indicazione esplicitativa e non limitativa:

- 1) assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge in altre imprese, anche consortili, che svolgono attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato;
- 2) dare adesione e partecipazioni ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare gli approvvigionamenti ed il credito;
- 3) accendere mutui e stipulare ogni tipo di contratto bancario e finanziario;
- 4) promuovere o partecipare a consorzi di garanzia fidi.

La Società può ricevere prestiti da Soci finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. La modalità di svolgimento di tale attività è definita da apposito regolamento approvato con decisione dei soci.

## TITOLO II


### SOCI

#### ARTICOLO 6 (Soci ordinari)

Il numero dei soci è illimitato e comunque non può essere inferiore a quello stabilito dalle leggi che disciplinano l'attività delle società cooperative.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, ai sensi dell'art. 2516 del Codice Civile, deve essere rispettato il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

In funzione della qualità e quantità dei rapporti mutualistici la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.



Possono essere soci le persone fisiche che, non avendo interesse in contrasto con quelli della cooperativa, intendono perseguire gli scopi della cooperativa partecipando alle attività sociali, e che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali, in possesso dei requisiti richiesti dalla legge.

I soci lavoratori sono le persone fisiche che per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, possono partecipare direttamente all'attività dell'impresa sociale e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative.

Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali adeguate allo svolgimento della propria mansione, capacità di lavoro in equipe, e/o in coordinamento con gli altri soci e capacità di iniziativa personale in campo lavorativo e - in ogni caso - approvazione dello scopo mutualistico ed adesione al medesimo.

Qualora siano presenti i presupposti per la loro ammissione, possono essere soci finanziatori le persone giuridiche e le imprese i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa o soggette alla direzione e al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

In nessun caso possono essere soci i minori, gli interdetti, gli inabilitati, i falliti o i condannati a pena che comporti l'interdizione dai pubblici uffici.

Possono essere soci sovventori le persone fisiche, le società di persone o di capitali, le associazioni o gli enti pubblici o privati che, sottoscrivendo e versando quote di capitale sociale, partecipano finanziariamente al raggiungimento degli scopi sociali, concorrendo in tutto o in parte alla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico e/o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

#### ARTICOLO 7 (Categoria speciale di Soci)

La Società potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del Codice Civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa oppure della loro partecipazione a specifici progetti e attività, soggetti in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione, per i partecipanti a specifici progetti la durata del rapporto associativo sarà determinata dalla durata del progetto.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Società e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis c.c.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 12 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento salvo l'eventuale risarcimento del danno con un preavviso di almeno 3 mesi.

Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla categoria speciale, oltre a quelle individuate dall'art 13 del presente statuto:


- a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;
- b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatesi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora, il termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'art. 6 del presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, e per quanto non previsto nel presente titolo si applicano le disposizioni



ni dei soci cooperatori.

#### ARTICOLO 8 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria contenuta negli artt. 43 del presente statuto;
- la dichiarazione espressa sono la personale responsabilità civile e penale di non avere subito condanne per reati, né di avere in corso procedimenti giudiziari.

#### ARTICOLO 9 (Procedura di ammissione)

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti richiesti dalla Legge e dal presente statuto e l'inesistenza delle cause di incompatibilità e la rispondenza della domanda al precedente art. 8, delibera in merito alla domanda ai sensi dell'art. 2528 del Codice Civile e deve entro 60 (sessanta) giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione, comunicandola all'interessato. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima convocazione.

La delibera di ammissione dovrà essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci.

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci solamente dopo che il richiedente abbia effettuato i versamenti richiesti.

L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

#### ARTICOLO 10 (Obblighi dei soci cooperatori)

I soci cooperatori sono obbligati:

- a sottoscrivere e a versarne il valore nominale, il cui importo non potrà essere inferiore né superiore ai limiti consentiti dalle vigenti leggi;
- a versare l'eventuale tassa di ammissione determinata dal-

l'Organo amministrativo e non rimborsabile;

- a versare il sovrapprezzo, non restituibile, eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo Amministrativo;
- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni regolarmente adottate dagli organi sociali;
- a non esercitare un'attività effettivamente concorrente con quella della società stessa, svolgendo imprese identiche a quella della società;
- a comunicare tempestivamente ogni modifica del domicilio fiscale e dell'indirizzo di posta elettronica certificata.

I soci cooperatori partecipano alla vita sociale e cooperano all'attuazione dello scambio mutualistico ed all'incremento dell'attività sociale.

#### ARTICOLO 11 (Scioglimento del rapporto sociale)

La qualità di socio si perde per recesso e per esclusione.

#### ARTICOLO 12 (Recesso)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- che sia stato condannato per reati con sentenza passata in giudicato, se persona fisica, o che lo sia stato anche solo un amministratore, in caso di società o enti;
- che non sia più in grado di cooperare all'attuazione degli scopi sociali.

Il recesso è ammesso per i soci in regola con gli impegni sociali e deve essere motivato.

Spetta all'organo amministrativo constatare la sussistenza dei motivi che legittimano il recesso.


Modalità ed effetti del recesso sono regolati dall'art. 2532 Codice Civile.

Il recesso non può essere parziale.

#### ARTICOLO 13 (Esclusione)

L'esclusione è deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio cooperatore:

- che, ai sensi dell'art. 2043 del Codice Civile, cagioni alla Società con fatti dolosi o colposi un danno ingiusto;
- che svolga in proprio imprese concorrenti con quelle della società;
- che sia stato dichiarato fallito, posto in liquidazione coatta e amministrativa, assoggettato ad altra procedura concorsuale, posto in liquidazione volontaria ovvero che versi in situazioni economiche patrimoniali di tale gravità da non consentire il proseguimento del rapporto sociale;
- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- che sia stato condannato per reati con sentenza passata in giudicato, se imprenditore individuale, o che lo sia stato anche solo un amministratore, in caso di società o enti;
- che non sia più in grado di cooperare all'attuazione degli



scopi sociali;

- che non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società;

- che non osservi le disposizioni dello statuto o le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali.

Negli ultimi due casi il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo lettera raccomandata, a mettersi in regola e l'esclusione potrà avvenire solo trascorso un mese dal detto invito, sempre che l'inadempienza permanga.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione innanzi al Tribunale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

#### ARTICOLO 14 (Rimborso delle azioni)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 22, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società.

La liquidazione delle azioni sociali avrà luogo, ai sensi dell'art. 2535 del Codice Civile, sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operante, limitatamente al socio, salvo il diritto di ritenzione spettante alla società fino alla concorrenza di ogni eventuale credito.

Il pagamento deve essere effettuato entro centottanta giorni dall'approvazione del precitato bilancio e potrà essere corrisposto in più rate nel caso ed in osservanza dell'articolo 2535 del Codice Civile.

In tal caso l'organo amministrativo potrà, a suo insindacabile giudizio, dilazionare il rimborso fino a 5 (cinque) anni dall'approvazione del suddetto bilancio, in più rate, con la corresponsione dei relativi interessi legali.

Il valore delle partecipazioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine di cinque anni dalla perdita della qualità di socio saranno devolute, con delibera dell'organo amministrativo, a riserva straordinaria indivisibile.

Il socio che cessa di far parte della società è responsabile verso la società e verso terzi secondo le prescrizioni dell'articolo 2536 del Codice Civile.

#### ARTICOLO 15 (Azioni e trasferimento delle azioni)

Le azioni non possono essere cedute e non possono essere sottoposte a pegno o vincolo di qualsiasi natura, se la cessione non è autorizzata dall'organo amministrativo e si applica l'art. 2530 del Codice Civile.

Il trasferimento per atto tra vivi, anche a titolo gratuito,

delle partecipazioni sociali ovvero la costituzione di diritti reali di qualsiasi natura sulle stesse, sono subordinati al gradimento dell'organo amministrativo, che dovrà preliminarmente verificare la volontà e l'impegno dell'avente causa di portare avanti le finalità di beneficio comune dedotte nell'oggetto sociale.

#### ARTICOLO 16 (Soci sovventori)

Possono essere ammessi alla Società soci sovventori, di cui all'art. 4 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni trasferibili del valore non inferiore ad Euro 500,00 (cinquecento/00) ciascuna.

Salvo che sia diversamente disposto dalla Assemblea dei soci in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione della decisione dei soci, con la quale devono essere stabiliti:


- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 (uno) a 5 (cinque) voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla Assemblea al momento dell'emissione.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba



procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, il diritto di recesso spetta ai soci sovventori qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea dei soci in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

#### ARTICOLO 17 (Azioni di partecipazione cooperative)

Con deliberazione dell'Assemblea, la Società può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 della legge 59/92.

In tal caso la Società può emettere azioni di partecipazione cooperative, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperative possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero dello Sviluppo Economico.

Il valore di ciascuna azione è di euro 25,00 (venticinque/00).

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Società.

All'atto dello scioglimento della Società, le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

L'Assemblea, in sede di delibera di emissione delle azioni di partecipazione cooperativa, determina:

"l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limiti sopra indicati;

"la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati;

"i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle azioni

di partecipazione cooperativa, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inoperte.

Ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa spetta una remunerazione massima maggiorata del 2% rispetto a quella dei soci cooperatori.

I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:

- a. al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti in sede di emissione;
- b. all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Le azioni di partecipazione cooperativa costituiscono a tutti gli effetti strumenti finanziari non partecipativi.

ARTICOLO 18 (Assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione)

L'assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa delibera:

- a) sulla nomina e sulla revoca del Rappresentante Comune/Presidente;
- b) sull'approvazione delle deliberazioni dell'Assemblea della Società che pregiudicano i diritti della categoria;
- c) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni e sul relativo rendiconto;
- d) sugli altri oggetti di interessi comune.

L'assemblea speciale esprime annualmente un parere motivato sullo stato di attuazione dei programmi pluriennali.

L'assemblea speciale è convocata dal Consiglio di Amministrazione o dal Rappresentante Comune/Presidente, qualora lo ritengano necessario o quanto ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori dei titoli.

Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore un voto per ogni azione posseduta.

Il Rappresentante Comune/Presidente può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle Assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della Società.

#### Articolo 19 (Recesso)

Ai detentori di azioni di partecipazione cooperativa il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata delle azioni stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni medesime.


### TITOLO III

#### PATRIMONIO E BILANCIO

#### ARTICOLO 20 (Patrimonio)

Il patrimonio della Società è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di azioni nominative del valore nominale di euro 500,00 (cinquecento/00) ognuna;



- b) dalle azioni di sovvenzione nominative trasferibili del valore nominale di euro 500,00 (cinquecento/00) ognuna, emesse ai sensi di legge a fronte del conferimento eseguito dai soci sovventori per i fondi per lo sviluppo tecnologico e per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale;
- c) dalla riserva legale indivisibile;
- d) dalla riserva straordinaria indivisibile;
- e) dalla riserva da sovrapprezzo delle azioni, formata con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 10;
- f) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge o per statuto.

Tutte le riserve sono indivisibili tra i soci.

Per le obbligazioni sociali, ai sensi dell'art. 2518 del Codice Civile, risponde solo la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle azioni sottoscritte.

Il patrimonio di cui sopra deve essere destinato unicamente al raggiungimento degli scopi sociali.

Le riserve indivisibili ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 ter Codice Civile non possono essere distribuite tra i soci durante la vita della società né all'atto del suo scioglimento.

#### ARTICOLO 21 (Bilancio)

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio con il conto economico e la nota integrativa da compilarsi con criteri di oculata prudenza ed applicando le norme legali e tributarie. Le relazioni al bilancio dell'organo amministrativo e dei sindaci, se nominati, debbono indicare specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico ai sensi dell'art. 2545 del Codice Civile. Gli amministratori e i sindaci, se nominati, hanno l'obbligo di documentare nella nota integrativa al bilancio, lo scambio mutualistico ai sensi degli artt. 2512 e 2513 Codice Civile.

Deve essere redatta annualmente ed allegata al bilancio societario una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune che include:

- a) la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuati dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato;
- b) la valutazione dell'impatto generato utilizzando lo standard di valutazione esterno con caratteristiche descritte nella legge 208/15 Allegato 4), comprendente le aree di valutazione identificate nell'allegato 5 della medesima legge;
- c) una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell'esercizio successivo.

La relazione annuale è pubblicata nel sito internet della società.

#### ARTICOLO 22 (Risultato dell'esercizio)

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;
- d) ad eventuali ristorni;
- e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente e per remunerare gli altri strumenti finanziari dei soci non cooperatori. L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori e soci sovventori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente


#### ARTICOLO 23 (Requisiti mutualità prevalente)

La cooperativa è a mutualità prevalente e pertanto ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile:

- a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) è fatto divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) è fatto obbligo la devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

#### ARTICOLO 24 (Ristorni)

L'Organo amministrativo che redige il progetto di Bilancio di esercizio può appostare somme al conto economico a titolo



di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica e comunque in misura tale da non pregiudicare la remunerazione dei soci sovventori.

La delibera dell'assemblea straordinaria di emissione di azioni o altri strumenti finanziari partecipativi destinati ai soci sovventori può prevedere limiti alla distribuzione dei ristorni.

La decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio provvede alla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle azioni detenute da ciascun socio;
- emissione di azioni di sovvenzione.

I ristorni sono attribuiti ai soci cooperatori proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici. I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da apposito regolamento.

La società deve riportare separatamente nel bilancio i dati relativi all'attività con i soci distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

#### TITOLO IV

#### ORGANI SOCIALI: FUNZIONAMENTI E POTERI

##### ARTICOLO 25

- Sono organi della società:

- "l'Assemblea dei Soci;
- "il Consiglio di Amministrazione;
- "il Collegio Sindacale;
- "il Revisore.

##### ARTICOLO 26 (Assemblea dei soci)

L'assemblea è costituita da tutti i soci.

L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo ovvero dal Presidente del consiglio di amministrazione ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando, con le limitazioni di cui all'art. 2367 ultimo comma del Codice Civile, ne sia stata fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo dei soci. In questo ultimo caso gli amministratori devono convocare l'assemblea senza ritardo. L'assemblea può anche essere convocata dal Collegio Sindacale, se nominato, nel caso previsto dall'art. 2406 Codice Civile.

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria a sensi di legge.

##### ARTICOLO 27 (Convocazione assemblee)

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo ovvero dal Presidente del consiglio di amministrazione presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purché in Italia.

L'Assemblea è convocata con avviso che dovrà essere comunicato ai soci nel domicilio risultante dal libro dei soci con qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento (lettera raccomandata A.R., fax, pec, posta elettronica, ecc.) almeno otto giorni prima dell'assemblea.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima.

In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando siano presenti o rappresentati tutti i soci aventi diritto di voto e ad essa partecipi la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Nell'ipotesi di cui sopra dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presenti. L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; è fatta salva la convocazione entro centottanta giorni nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364 del Codice Civile.


L'assemblea ordinaria e straordinaria potranno svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

#### ARTICOLO 28 (Costituzione assemblee)

L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, in mancanza, da soggetto designato dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti. L'Assemblea nomina un segretario.

Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto



dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni ai sensi dell'art. 2371 Codice Civile.

Il verbale delle Assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.

#### ARTICOLO 29 (Quorum costitutivi e deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti spettanti ai soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati.

In seconda convocazione l'Assemblea, ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati.

In seconda convocazione l'assemblea straordinaria delibera col voto favorevole di più di 1/5 (un quinto) dei voti spettanti ai soci aventi diritto al voto.

In materia di scioglimento anticipato, trasformazione e fusione tanto in prima quanto in seconda convocazione l'assemblea delibera tuttavia sempre con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti spettanti ai soci aventi diritto al voto.

Sono fatte salve le maggioranze più elevate previste inderogabilmente dalla Legge o dal presente statuto.

#### ARTICOLO 30 (Diritto di voto)

Hanno diritto di voto in assemblea i soci iscritti da almeno 30 (trenta) giorni nel Libro Soci. Ogni socio cooperatore ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute. Ciascun socio sovventore ha diritto ad almeno un voto qualunque sia il numero delle azioni sottoscritte. Ciascun socio sovventore altresì può avere diritto ad uno o più voti aggiuntivi, fino ad un massimo di cinque voti in totale, in relazione all'ammontare delle azioni sottoscritte.

Più precisamente ogni socio sovventore ha diritto ad un numero complessivo di voti pari al rapporto, arrotondato per difetto, fra l'ammontare della partecipazione posseduta ed il valore delle azioni detenute da ciascun socio cooperatore, tenuto conto anche che nel caso tale rapporto sia, prima dell'arrotondamento, inferiore all'unità, il socio sovventore ha comunque diritto ad un voto.

In ogni caso il numero dei voti attribuiti alla totalità dei soci sovventori non può superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Nel caso in cui la totalità dei soci sovventori avesse diritto, sulla base del capitale detenuto, ad un numero complessivo di voti superiore al predetto limite di legge, si procederà ad una ripartizione dei voti complessivamente attribui-

bili fra i soci sovventori, in proporzione all'ammontare delle azioni da ognuno di essi possedute.

L'attribuzione dei voti ai soci sovventori è di competenza dell'organo amministrativo il quale assolverà tale compito in occasione di ogni assemblea all'atto della convocazione.

In concreto si opererà nel modo seguente:

- si divide l'ammontare complessivo del capitale detenuto dai soci cooperatori per il loro numero, ottenendo così la media aritmetica;

- si divide l'ammontare di capitale detenuto da ciascun socio sovventore per la media determinata: il risultato, arrotondato per difetto all'intero inferiore, rappresenta il numero di voti riconosciuti al socio sovventore, tenuto conto che tale numero non potrà essere superiore a cinque né inferiore ad uno;

- si calcola il numero complessivo dei voti riconosciuti alla totalità dei soci sovventori (ovvero la somma dei voti attribuiti a ciascuno degli stessi determinati ai sensi del precedente capoverso); se tale numero risulta superiore ad un terzo della totalità dei voti spettanti a tutti i soci, in concreto con specifico riferimento agli aventi diritto per ogni singola assemblea, il numero dei voti attribuibili alla totalità dei soci sovventori è ridotto al detto limite di legge e si provvede alla sua ripartizione nel modo che segue:

- si ordinano i soci sovventori in una serie progressiva decrescente in ragione dell'ammontare della partecipazione posseduta da ciascuno;

- si assegna comunque ad ogni socio sovventore un voto; se rimangono ancora dei voti attribuibili, si procede assegnando un ulteriore voto a ciascun socio sovventore seguendo l'ordine della serie, proseguendo fino all'esaurimento dei voti disponibili e ripartendo ogni volta dal primo della serie, avendo cura di escludere via quei soci che abbiano raggiunto il numero dei voti cui avrebbero diritto.

Il socio può farsi rappresentare mediante delega scritta da altro socio non amministratore o sindaco e con i limiti di cui all'art. 2372 del Codice Civile. Ogni socio non può avere più di dieci deleghe ai sensi dell'art. 2539 del Codice Civile.

#### ARTICOLO 31 (Assemblea ordinaria)

All'Assemblea ordinaria è inderogabilmente attribuito il potere di:

- approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio sociale ed eventualmente il bilancio preventivo;
- deliberare sulla destinazione degli eventuali utili e sulla copertura delle perdite;
- procedere alla nomina e revoca degli organi sociali;
- deliberare l'eventuale compenso da corrisponderci agli Amministratori per la loro attività e determinare il compenso



annuale dei sindaci e del revisore;

- deliberare sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del revisore;
- deliberare sulla destinazione dei fondi eventualmente accantonati per fini di mutualità;
- deliberare sull'eventuale erogazione di ristorni;
- deliberare sulle domande di ammissione non accolte dal Consiglio.

L'Assemblea ordinaria, inoltre, delibera su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla Legge o dallo statuto alla competenza dell'Assemblea.

#### ARTICOLO 32 (Assemblea straordinaria)

All'assemblea straordinaria è attribuito il potere di deliberare:

- sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto sociale, comprese quelle che riguardano le clausole mutualistiche (art. 2514 Codice Civile), sulla proroga della durata o sullo scioglimento anticipato della società;
- sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori;
- su ogni altra materia espressamente attribuita dalla Legge alla sua competenza.

#### ARTICOLO 33 (Consiglio di Amministrazione)

La società è amministrata da più amministratori che agiscono in forma di Consiglio di Amministrazione.

Con la decisione di nomina degli amministratori, l'assemblea dei soci stabilisce: il numero degli stessi, variabile da tre a nove. Gli Amministratori possono essere scelti anche tra i non soci ma la maggioranza degli Amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche ai sensi dell'art. 2542 Codice Civile.

I componenti dell'Organo amministrativo durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili.

Gli amministratori non possono cumulare cariche le quali per numero, complessità ed onerosità dell'impegno operativo richiesto rendano incerto o inadeguatamente efficace l'espletamento delle funzioni amministrative.

Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provvede l'assemblea; può inoltre nominare uno o più vice presidenti se a queste nomine non ha provveduto l'assemblea.

In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del Codice Civile, purché la maggioranza sia sempre costituita da soci cooperatori.

Ai sensi del D.M. 23 dicembre 2024, n. 463, nel caso in cui la società fosse riconosciuta quale Teatro Nazionale o Tea-

tro della Città di Rilevante Interesse Culturale dal Ministero della Cultura, la composizione, la durata e la conferma dell'Organo Amministrativo saranno determinati in conformità all'articolo 11 del succitato Decreto Ministeriale e successive modifiche e integrazioni.

Nello specifico, in caso di riconoscimento quale Teatro Nazionale:

- la durata del Consiglio di Amministrazione dovrà essere non inferiore ai tre e non superiore ai cinque esercizi (ma comunque sempre nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2383 c.c.). Gli amministratori saranno rieleggibili per non più di una volta;

- almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione del teatro sarà designato dal Ministro della cultura;

- la composizione del Consiglio di Amministrazione del teatro deve tener conto delle disposizioni in materia di parità accesso agli organi di amministrazione e controllo delle società, di cui alla legge 12 luglio 2011 n. 120.

Nello specifico, in caso di riconoscimento quale Teatro della Città di Rilevante Interesse Culturale:

- la durata del Consiglio di Amministrazione dovrà essere non inferiore ai tre e non superiore ai cinque esercizi (ma comunque sempre nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2383 c.c.). Gli amministratori saranno rieleggibili per non più di una volta;

- la composizione del Consiglio di Amministrazione del Teatro deve tener conto delle disposizioni in materia di parità accesso agli organi di amministrazione e controllo delle società, di cui alla legge 12 luglio 2011 n. 120.

Fermo restando in capo all'Organo Amministrativo la funzione di indirizzo attinente alla definizione degli obiettivi globali e la fissazione delle strategie della società, con particolare riguardo allo scopo di beneficio comune, dovrà amministrare la società in modo da bilanciare l'interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle categorie indicate nell'oggetto sociale, conformemente a quanto previsto dallo statuto.

Lo stesso Organo amministrativo fermo quanto disposto dalla disciplina di ciascun tipo prevista dal codice civile, potrà svolgere le funzioni e compiti strumentali al perseguimento delle finalità benefit, ovvero potrà individuare il soggetto o i soggetti responsabili cui affidare le predette funzioni e compiti a procuratori e altri soggetti anche non dipendenti della società, all'uopo nominati. Questi ultimi risponderanno della mancata attuazione degli scopi benefit nei limiti dei poteri conferitigli.

#### ARTICOLO 34 (Adunanze e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione si raduna, anche in luogo diverso della sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario. La convocazione



viene fatta dal presidente con avviso trasmesso a ciascun membro del consiglio e del Collegio Sindacale, ove nominato, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, almeno 1 (uno) giorno prima. Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi in carica.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Nel caso in cui si dovesse manifestare una situazione di parità di voti e quindi di stallo decisionale il voto del Presidente del Consiglio avrà valenza doppia.

E' tuttavia sempre necessario il voto favorevole della maggioranza degli amministratori per i seguenti atti:

- acquisto o cessione di immobili;
- acquisto o cessione di beni ammortizzabili del valore superiore a euro 25.000,00 (venticinquemila/00);
- rilascio di avalli, fidejussioni e altre garanzie a favore di terzi;
- ottenimento di fidi per scoperto di cassa superiore a euro 25.000,00 (venticinquemila(00);
- affidamento ad un singolo soggetto economico superiore ad euro 25.000,00 (venticinquemila/00);
- acquisizione e cessione di partecipazioni in società, associazioni, enti comunque denominati;
- acquisizione, cessione o affitto di aziende o singoli rami.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dal Vice Presidente o dall'amministratore designato dagli intervenuti. Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. Nelle votazioni a parità di voti prevale il voto del Presidente purché il Consiglio non sia composto da due soli membri. Ai sensi dell'art. 2388 terzo comma del Codice Civile, non è ammesso il voto per rappresentanza. Ai sensi dell'art. 2391 Codice Civile ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al Collegio Sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di un amministratore delegato deve astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale.

In tali casi, inoltre, la deliberazione del Consiglio di Amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione

si tengano in videoconferenza. Pertanto gli aventi diritto a partecipare alle riunioni consiliari possono intervenire a distanza in sedi diverse, utilizzando sistemi di collegamento audiovisivo; in tal caso dovranno essere assicurate:

a) l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun luogo di collegamento e sia consentito al Presidente del Consiglio, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) la presenza nello stesso luogo di chi presiede e del segretario della riunione e sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno;

c) la possibilità di ciascuno dei partecipanti alla riunione, di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di visionare, ricevere e trasmettere atti e documenti in genere attuando contestualità di esame e di decisione deliberativa;

d) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire. Tutti i partecipanti devono essere identificati e a tutti deve essere consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Verificandosi tali requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario della riunione onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale relativo.

#### ARTICOLO 35 (Poteri)

Al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria e di disposizione della società.

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 del Codice Civile, può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti. Ai sensi dell'articolo 2544 primo comma del Codice Civile non possono essere delegati dagli amministratori, oltre le materie previste dall'art. 2381 del Codice Civile, i poteri in materia di ammissione, recesso, esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, se nominato, in merito al generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società o dalle sue controllate almeno ogni centoottanta giorni ai



sensi dell'art. 2381, 5° comma, Codice Civile. Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di due ad un massimo di cinque membri. I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal Consiglio di Amministrazione.

Segretario del comitato esecutivo è il segretario del consiglio di amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal presidente.

Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare il/la Direttore/Direttrice stabilendone mansioni e compenso.

Il/La Direttore/Direttrice coordina e dirige il lavoro del personale e gestisce le attività della società nell'ambito degli indirizzi delineati dal Consiglio di Amministrazione. E' compito del/della Direttore/Direttrice dare esecuzione alle delibere e alle indicazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo (se istituito), tranne che essi non dispongano espressamente in modo diverso.

Il/La Direttore/Direttrice partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se istituito, avendo diritto di formulare proposte e chiedendo la verbalizzazione.

Nel caso in cui la società fosse riconosciuta quale Teatro Nazionale o Teatro della Città di rilevante interesse culturale, ai sensi del Decreto Ministeriale 23 dicembre 2024 - Art. 9 e/o Art. 10, la durata dell'incarico del Direttore/Direttrice e le relative modalità di espletamento saranno determinate in conformità all'articolo 11 del succitato Decreto Ministeriale e successive modifiche e integrazioni.

Nello specifico, in caso di riconoscimento quale Teatro Nazionale:

- la durata dell'incarico del Direttore/Direttrice dovrà essere non inferiore ai tre e non superiore ai cinque esercizi. Il Direttore/Direttrice sarà rinominabile per non più di una volta;
- l'incarico dovrà essere svolto in esclusiva per il Teatro con il quale è instaurato il rapporto contrattuale, secondo quanto precisato all'Art. 11 comma 2, lett. c) e d) del Decreto Ministeriale 23 dicembre 2024;
- il Direttore/la Direttrice dovranno garantire la presenza all'interno del Teatro, nel rispetto dell'importanza del ruolo di vertice loro affidato. Non potranno pertanto svolgere per altri soggetti attività manageriali, di consulenza e/o prestazioni di qualsiasi natura, comprese, a titolo indicativo, prestazioni artistiche in qualità di registi, attori, scenografi, costumisti e analoghe, ad eccezione delle attività di formazione che comunque dovranno essere preventivamente documentate al Consiglio di Amministrazione e dallo

stesso autorizzate;

- al di fuori dell'attività tipica di direzione del Teatro e all'interno del rapporto in essere, il Direttore/la Direttrice avranno la facoltà di effettuare prestazioni artistiche a favore del Teatro da loro diretto nel rispetto di quanto stabilito all'Art. 11, comma 2, lett. e) ed f) del Decreto Ministeriale 23 dicembre 2024, nonché al di fuori del Teatro da loro diretto nei limiti di quanto stabilito all'Art. 11, comma 2, lett. g) e h) del Decreto Ministeriale 23 dicembre 2024.

Nel caso in cui la società fosse riconosciuta quale Teatro della Città di rilevante interesse culturale, ai sensi del Decreto Ministeriale 23 dicembre 2024 - Art. 9 e/o Art. 10, la durata dell'incarico del Direttore/Direttrice e le relative modalità di espletamento saranno determinate in conformità all'articolo 11 del succitato Decreto Ministeriale e successive modifiche e integrazioni:

- la durata dell'incarico del Direttore/Direttrice dovrà essere non inferiore ai tre e non superiore ai cinque esercizi. Il Direttore/Direttrice sarà rinominabile per non più di una volta;

- l'incarico dovrà essere svolto in esclusiva per il Teatro con il quale è instaurato il rapporto contrattuale, secondo quanto precisato all'Art. 11 comma 4, lett. c) e d) del Decreto Ministeriale 23 dicembre 2024;

- il Direttore/la Direttrice dovranno garantire la presenza all'interno del Teatro, nel rispetto dell'importanza del ruolo di vertice loro affidato. Non potranno pertanto svolgere per altri soggetti attività manageriali, di consulenza e/o prestazioni di qualsiasi natura, comprese, a titolo indicativo, prestazioni artistiche in qualità di registi, attori, scenografi, costumisti e analoghe, ad eccezione delle attività di formazione che comunque dovranno essere preventivamente documentate al Consiglio di Amministrazione e dallo stesso autorizzate;

- al di fuori dell'attività tipica di direzione del Teatro e all'interno del rapporto in essere, il Direttore/la Direttrice avranno la facoltà di effettuare prestazioni artistiche a favore del Teatro da loro diretto nel rispetto di quanto stabilito all'Art. 11, comma 4, lett. e) ed f) del Decreto Ministeriale 23 dicembre 2024, nonché al di fuori del Teatro da loro diretto nei limiti di quanto stabilito all'Art. 11, comma 4, lett. g) e h) del Decreto Ministeriale 23 dicembre 2024.

#### ARTICOLO 36 (Rappresentanza)

La firma e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente ed al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione ed agli Amministratori Delegati in via tra di loro congiunta o disgiunta secondo quanto stabilito dalla deliberazione di nomina. In caso



di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente. Il concreto esercizio dei poteri di rappresentanza da parte del Vice Presidente attesta nei confronti dei terzi l'assenza o l'impedimento del Presidente e esonera i terzi da ogni accertamento e responsabilità.

#### ARTICOLO 37 (Presidente onorario)

L'assemblea ordinaria dei soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione può eleggere un Presidente Onorario tra le personalità che godano di riconosciuto prestigio nel mondo della cultura e che abbiano contribuito in modo rilevante al suo sviluppo.

L'assemblea ordinaria dei soci che ha provveduto alla nomina del Presidente Onorario determinerà la durata della carica anche a tempo indeterminato.

La carica di Presidente Onorario è incompatibile con ogni carica sociale.

Il Presidente Onorario non avrà la rappresentanza della società.

Il Presidente Onorario potrà partecipare alle Assemblee dei soci, senza diritto di voto e potrà partecipare, su invito alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto ivi esprimendo, ove lo desideri, opinioni e pareri non vincolanti.

Tale carica non dovrà essere necessariamente ricoperta e si procederà alla nomina solo quando l'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione, ravviserà in figure di alto prestigio le particolari caratteristiche di cui al presente articolo.

#### ARTICOLO 38 (Collegio Sindacale)

Il Collegio Sindacale, ove necessario ai sensi dell'art. 2477 del Codice Civile, come richiamato dall'art. 2543 del Codice Civile, oppure ove nominato dall'assemblea, si compone di tre Sindaci Effettivi e due supplenti, tutti in possesso dei requisiti di legge, dura in carica per tre esercizi, scadendo alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile.

Salvo quanto previsto più avanti, il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

Nel caso in cui la società fosse riconosciuta quale Teatro Nazionale o Teatro della Città di Rilevante Interesse Culturale dal Ministero della cultura, ai sensi del Decreto Ministeriale 23 dicembre 2024 - Art. 9 e/o Art. 10, la durata del Collegio Sindacale dovrà essere non inferiore ai tre e non superiore ai cinque esercizi (ma comunque sempre nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2400 c.c.) e lo stesso potrà essere rieletto una sola volta.

Nello specifico, in caso di riconoscimento quale Teatro Nazionale e/o quale Teatro della Città di Rilevante Interesse

Culturale, il Presidente del Collegio Sindacale sarà designato dal Ministro della cultura.

La retribuzione annuale dei sindaci deve essere determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Per le cause di decadenza ed ineleggibilità si applica l'art. 2399 del Codice Civile.

#### ARTICOLO 39 (Funzioni)

Il Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2403 del Codice Civile, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo corretto funzionamento.

Ove possibile ai sensi dell'articolo 2409 bis del Codice Civile, il Collegio Sindacale esercita, inoltre, il controllo contabile. In tal caso i Sindaci devono essere scelti tra i soggetti iscritti nel Registro dei Revisori Legali dei Conti istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.


I Sindaci sono tenuti ad intervenire alle Assemblee ed alle sedute del Consiglio di Amministrazione. Il Collegio Sindacale accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano al Collegio Sindacale tutte le disposizioni previste in materia di Collegio Sindacale della Società per azioni.

#### ARTICOLO 40 (Revisione)

Il controllo contabile viene esercitato dal Collegio Sindacale, se nominato, nei limiti e nei casi di cui all'art. 2409 bis Codice Civile ultimo comma.

In tutti gli altri casi il controllo contabile è esercitato ai sensi dell'art. 2409 bis comma uno Codice Civile da un Revisore Legale dei Conti o da una Società di Revisione iscritti nell'apposito Registro. Il Revisore Contabile o la Società di Revisione incaricati del controllo contabile svolgono le funzioni e sono nominati in base alle disposizioni previste negli articoli 2409 bis e seguenti del Codice Civile. L'incarico di controllo contabile è conferito dall'Assemblea, sentito il Collegio Sindacale, ove nominato. L'incarico ha durata per tre esercizi, scadendo alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Nel caso in cui la società fosse riconosciuta quale Teatro Nazionale o Teatro della Città di Rilevante Interesse Culturale dal Ministero della cultura, ai sensi del Decreto Ministeriale 23 dicembre 2024 - Art. 9 e/o Art. 10, si applica quanto previsto dal relativo Art. 11 in tema di durata e com-



posizione degli organi statutari.

TITOLO V  
SCIoglimento E LIQUIDAZIONE  
ARTICOLO 41

L'Assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento della Società procede alla nomina di uno o più liquidatori ai sensi di legge.

Alla denominazione sociale deve essere aggiunta l'indicazione che trattasi di società in liquidazione.

Alla liquidazione si applicano gli articoli 2484 e seguenti del Codice Civile.

A seguito dello scioglimento della società, il patrimonio sociale è devoluto nel seguente ordine:

- rimborso ai possessori di strumenti finanziari dei titoli di debito e simili, dagli stessi posseduti;
- restituzione ai soci cooperatori delle rispettive quote di capitale sociale effettivamente versato, ed eventualmente rivalutato ed aumentato a norma di legge;
- ripartizione tra i soci delle riserve divisibili;
- corresponsione ai soci dei dividendi eventualmente maturati;
- devoluzione delle riserve indivisibili ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Eventuali residui attivi risultanti verranno ripartiti tra i soci cooperatori in proporzione alle rispettive partecipazioni.

I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

TITOLO VI  
REGOLAMENTO INTERNO  
ARTICOLO 42

Per meglio disciplinare il funzionamento interno e, soprattutto, per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

TITOLO VII  
CLAUSOLA COMPROMISSORIA  
ARTICOLO 43

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci nonché tra società e soci in relazione al rapporto sociale o all'interpretazione e all'esecuzione del presente statuto e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, quelle promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, purché compromettibili, verranno deferite a un Arbitro Unico nominato dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati della Provincia di Bari.

Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

L'Arbitro giudicherà secondo equità e senza formalità e il suo giudizio sarà inappellabile, salvo quanto disposto dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

Le modifiche alla presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti spettanti ai soci. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso a sensi del precedente art. 10.

#### TITOLO VIII

#### DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

#### ARTICOLO 44

Per quanto non contemplato dal presente statuto valgono le vigenti disposizioni di legge.

F/ti: Augusto MASIELLO

Notaio Michele LABRIOLA segue sigillo.

La presente copia costante di trentuno fasciate è conforme all'originale e si rilascia per l'uso che compete.

Bari,

25 Febbraio 2026-

